

**AREA**

**AREA SVILUPPO SOSTENIBILE ED
INNOVAZIONE
GM**

IN SINTESI

Nella Gazzetta Ufficiale del 04/10/2021 n. 237, è stato pubblicato il decreto 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Il decreto del Ministero dell’Interno riguarda le misure che il datore di lavoro deve adottare per la gestione della sicurezza antincendio, in esercizio ed in emergenza, nei luoghi di lavoro; l’informazione e la formazione che devono ricevere tutti i lavoratori; e la designazione degli addetti al servizio antincendio, i corsi specifici di formazione e aggiornamento per gli addetti antincendio e i requisiti per i docenti di tali corsi.

COMMENTO

Il decreto del Ministero dell’interno 02/09/2021 regola insieme al DM 01/09/2021 e DM 03/09/2021 la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, sostituendo il DM 10 marzo 1998. L’obiettivo è quello di rendere più semplice la consultazione e l’aggiornamento dei criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro; i criteri per il controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature della sicurezza antincendio; e i criteri generali per la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.

Le principali novità introdotte dal DM 02/09/2021 sono: la valutazione della necessità di un piano di emergenza non più fatta solo in funzione dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro, ma anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo e presenti all’interno dell’attività; una adeguata assistenza nel piano di emergenza alle persone con esigenze speciali; l’introduzione della periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio e la previsione di specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti antincendio.

Area Sviluppo sostenibile ed Innovazione
Qualità, sicurezza alimentare GM
Prot. N. 1340
Circolare N 16707
Area Sviluppo sostenibile e innovazione
Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma

Roma, 14 ottobre 2022

Sedi regionali e provinciali di Confagricoltura
Federazioni Nazionali di Prodotto
Federazioni Nazionali di Categoria
Anga
Agriturist
Fai
Confagricoltura Donna
Enti Aderenti
Loro Sedi

Oggetto: Decreto Ministeriale 02/09/2021, “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il decreto di cui trattasi fa parte della nuova normativa sulla sicurezza antincendio, costituita da tre decreti del Ministero dell’Interno (decreto ministeriale 01/09/2021 - decreto Controlli, decreto ministeriale 02/09/2021 - decreto Gestione Sicurezza Antincendio, decreto ministeriale 03/09/2021 - decreto Minicodice), che sostituisce il decreto ministeriale 10 marzo 1998 relativo ai “*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro*”

Il **decreto ministeriale 02/09/2021**, entrato in vigore il 04/10/2022, come stabilito nell’articolo 1 “Campo di applicazione”:

- stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo II - Luoghi di Lavoro Capo I – Disposizioni generali - Articolo 62¹.

Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili , di cui al titolo IV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 dove sono presenti sostanze pericolose, le disposizioni si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui all’art. 4 “Designazione

¹ “...si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci; d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.”

degli addetti al servizio antincendio”, all’art. 5 “Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza” e all’art. 6 “Requisiti dei docenti” del nuovo decreto.

Con l’entrata in vigore del DM 2 settembre 2021, in base alle “Disposizioni transitorie e finali” (art. 7):

- i corsi di “formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza” già programmati con i contenuti previsti dal DM 10 marzo 1998 sono considerati validi, se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del DM 02/09/2021;
- il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, che deve avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento, è rispettato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, se alla data di entrata in vigore sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento.

Rispetto al DM 10 marzo 1998 sono abrogati:

- l’art. 3 “Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio”, comma 1, lettera “f) fornire ai lavoratori una adeguata formazione e informazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato VII”;
- l’art. 5 “Gestione dell'emergenza in caso di incendio”;
- l’art.6 “Designazione degli addetti al servizio antincendio”;
- l’art.7 “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza”.

In sintesi il DM 02/09/2021:

- disciplina la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza;
- segnala gli obblighi correlati all’informazione e formazione dei lavoratori;
- riporta indicazioni per i corsi degli addetti al servizio antincendio;
- indica i requisiti dei docenti dei corsi per gli addetti al servizio antincendio;
- presenta cinque allegati relativi a:
 - a) Gestione della sicurezza antincendio in esercizio (allegato I);
 - b) Gestione della sicurezza antincendio in emergenza (allegato II);
 - c) Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio (allegato III);
 - d) Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio (allegato IV);
 - e) Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio (allegato V).

L’articolo 2 “Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza” regola l’obbligo del datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio di incendio presenti presso la propria attività; regola anche l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di predisporre un piano di emergenza nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro dove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122”); l'allegato I è l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

Si sottolinea che una delle principali novità introdotte dal decreto è che la necessità di un piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro, ma anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività.

Nel piano di emergenza devono essere riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, oppure il nominativo del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 “Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi” (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ma deve adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., che possono sostanzarsi in misure semplificate per la gestione dell'emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell'allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).

Nell'allegato II sono esplicitati i contenuti del Piano di Emergenza; in cui deve essere considerata anche una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, come persone anziane, donne in stato di gravidanza, bambini, persone con disabilità temporanee, persone con ridotte capacità sensoriali o motorie.

L'articolo 3, “Informazione e formazione dei lavoratori”, e l'allegato I danno indicazioni sulle misure che il datore di lavoro deve adottare per fornire una adeguata informazione e formazione a tutti i lavoratori sui rischi di incendio in funzione dei fattori di rischio incendio presenti nella propria attività, in conformità all'art. 36 “Informazione ai lavoratori” e all'art. 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” del d.lgs. 81/08.

In base all'allegato I “Gestione della sicurezza antincendio in esercizio”, l'informazione e la formazione devono essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nei luoghi di lavoro dove ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale per l'addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento.

Tale adempimento è fondamentale per la gestione della sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, costituendo uno specifico segmento della “gestione della sicurezza antincendio in esercizio”, ben distinto dalla formazione degli addetti antincendio, che riguarda la qualifica delle specifiche figure previste dall'art.18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/08 e che viene affrontato nell'articolo 4 del DM.

L'articolo 4, “Designazione degli addetti al servizio antincendio”, e l'articolo 5, “Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza”, normano la designazione da parte del datore di lavoro dei lavoratori incaricati della prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati “ addetti al servizio antincendio”, che devono ricevere e svolgere specifici corsi di formazione e di aggiornamento, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato III, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 81/08.

I corsi possono essere svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da docenti di soggetti pubblici o privati, dal datore di lavoro o da lavoratori dell'azienda che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 "Requisiti dei docenti".

Per stabilire il livello di formazione degli addetti al servizio antincendio, nell'allegato III "Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio", sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità e del livello di rischio dell'attività, modulando la durata in ore e i contenuti minimi dei corsi, sia in funzione del livello di rischio, che della tipologia di corso, se di formazione (FOR) o di aggiornamento (AGG).

Per l'attività di formazione ed aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, limitatamente alla parte teorica, viene consentito l'utilizzo di metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a strumenti multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

Per le attività riportate nell'allegato IV, è riportato l'elenco dei luoghi di lavoro dove è previsto che gli addetti al servizio antincendio conseguano, al termine della frequenza dei corsi, l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Una novità è l'introduzione della periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento degli addetti antincendio e la previsione di specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento. In particolare, fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento, in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, è previsto l'aggiornamento quinquennale della formazione, secondo i contenuti minimi riportati nel medesimo allegato III.

Si evidenzia che la formazione degli addetti antincendio ha carattere di generalità, trattando con un diverso approfondimento, in funzione della complessità e del livello di rischio del luogo di lavoro, tutti gli argomenti della prevenzione incendi, ad integrazione dei contenuti della formazione fornita dal datore di lavoro a tutti i lavoratori.

Nell'articolo 6 "Requisiti dei docenti", sono introdotti i requisiti che devono possedere i docenti per svolgere la formazione e l'aggiornamento degli addetti alla sicurezza antincendio; sono previsti specifici requisiti per i docenti della parte teorica e per i docenti della parte pratica; mentre nell'allegato V sono riportate le indicazioni relative ai corsi di formazione e aggiornamento dei docenti stessi che devono essere svolti, anche per loro, con cadenza almeno quinquennale.

La Circolare del Ministero dell'Interno n. 15472, del 19 ottobre 2021, ha portato i primi chiarimenti in merito all'applicazione del decreto GSA. Nella circolare si indica che il DM 2 settembre 2021 "si colloca nel quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S.5 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di Prevenzione Incendi), riferendosi ai due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.

Una nota del Ministero dell'Interno, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Prot. 7826 del 31 maggio 2022, reca "*Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione del decreto del Ministero dell'Interno del 2/9/2021 - "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*.

Nella nota vengono fornite le indicazioni procedurali per la formazione, l'abilitazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio (rif. art. 5 - allegati III e IV) e per l'accertamento dei requisiti, la formazione, l'abilitazione e l'aggiornamento dei formatori degli addetti antincendio (rif. Art. 6 - allegato V).

Donato Rotundo
Direttore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Donato Rotundo', written in a cursive style.